

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/321 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2018

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/224 che fissa le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Le specifiche tecniche e operative stabilite nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/224 della Commissione⁽²⁾ prevedono che le specifiche generali del servizio «CS ad alta precisione» fornito dal servizio commerciale comprendano un errore di posizionamento inferiore a un decimetro e che l'accesso a tale servizio «CS ad alta precisione», controllato da uno o più fornitori di servizi, sia a pagamento in funzione della politica tariffaria in vigore.
- (2) Un accesso a pagamento al servizio ad alta precisione del servizio commerciale potrebbe tuttavia frenare lo sviluppo delle applicazioni destinate a utilizzare questo servizio e intralciare, in particolare nell'ambito dell'Unione, la promettente crescita delle attività economiche basate sulla tecnologia della radionavigazione via satellite. Esso potrebbe inoltre costituire un ostacolo alla diffusione sui mercati mondiali del sistema istituito nel quadro del programma Galileo, in un momento in cui sistemi concorrenti puntano a offrire gratuitamente servizi ad alta precisione.
- (3) D'altro canto le imprese dei settori in piena fase di sviluppo che hanno maggiori probabilità di utilizzare il servizio commerciale ad alta precisione, quali le imprese attive nel settore dei veicoli autonomi, della robotica o dei droni, non necessitano di una precisione di posizionamento tanto elevata quanto quella inizialmente prevista per il servizio commerciale. Per tali imprese è sufficiente una precisione inferiore a due decimetri, mentre sarebbe più interessante ottenere in cambio una riduzione del lasso di tempo necessario per l'acquisizione di tale precisione. Dal momento che esiste una correlazione positiva tra la precisione di posizionamento e il lasso di tempo necessario per l'acquisizione di tale precisione, una diminuzione della precisione minima da un decimetro a due decimetri sarà accompagnata da una diminuzione del lasso di tempo necessario per l'acquisizione della precisione, che può variare in base alla tecnologia utilizzata, all'ambiente e al luogo in cui si trova l'utente.
- (4) Inoltre gli utenti che necessitano di un servizio con un errore di posizionamento inferiore a quello del servizio «CS ad alta precisione» potranno sempre ottenerlo presso le imprese che propongono già, in modo localizzato, servizi commerciali che comprendono tale precisione.
- (5) È opportuno inoltre precisare che il fatto che il servizio commerciale offra gratuitamente un servizio ad alta precisione non pregiudica l'eventuale accesso a pagamento ad altri servizi forniti dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo.
- (6) È opportuno quindi prevedere, da un lato, che l'accesso al servizio «CS ad alta precisione» fornito dal servizio commerciale sia gratuito e, dall'altro, che le specifiche generali del servizio «CS ad alta precisione» comprendano un errore di posizionamento inferiore a due decimetri.
- (7) Infine, trattandosi del dispiegamento del servizio «CS ad alta precisione», è opportuno modificare leggermente la denominazione delle due fasi previste affinché rispecchino maggiormente la realtà.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/224.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1285/2013,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/224 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, che fissa le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 36).

